



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT**

Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9331 DEL 08/09/2025

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013. Legge n. 238/2016. D. M. n. 278/2012. D.G.R. n. 1387/2006. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2025 destinati a diventare vini, vini a denominazione di origine protetta (DOP) e vini ad indicazione geografica protetta (IGP) della Regione Umbria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio del 27 dicembre 2013 e succ. mod. e int., recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Reg. (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;

Visto in particolare l'allegato VIII del predetto Reg. (UE) n. 1308/2013, parte I, il quale:

- al punto A, paragrafo 1, prevede la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente

fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità all'art. 81 del medesimo regolamento;

- al punto A, paragrafo 2, stabilisce che i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'appendice I all'allegato VII del medesimo Reg. (UE) n. 1308/13;
- il punto B che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;
- il punto D che individua ulteriori disposizioni e prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione del 16 aprile 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale;

Visto il Reg. delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

Visto il Reg. di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

Atteso che le operazioni di arricchimento sono svolte in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dall'Unione europea, in particolare nell'allegato VIII, Parte I, Sezioni A, B e D, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e nell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2019/943;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare l'art. 10, comma 2, il quale stabilisce che le Regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 278, concernente disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (CE) n. 1234/07 per quanto riguarda l'applicazione della misura

dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, il quale all'art. 2, stabilisce tra l'altro che:

- le Regioni autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, previo accertamento delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e conservano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;
- i provvedimenti autorizzatori contengono il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire l'arricchimento ed il riferimento all'entità del titolo alcolometrico autorizzato, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- le Regioni autorizzano ai sensi della normativa comunitaria vigente, l'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, individuando le zone e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico;
- copia dei provvedimenti di autorizzazione sono inviati all'ICQRF ed al Ministero della sovranità alimentare e delle foreste, che provvede alla loro trasmissione alle altre amministrazioni interessate;

Vista la D.G.R. 1387/2006 che incarica il Dirigente del Servizio competente all'adozione del provvedimento annuale di cui al paragrafo precedente, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso;

Vista la nota prot. n. 1522 del 30.12.2016, con la quale l'ICQRF ha fornito alcune indicazioni operative per l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni di competenza dell'ICQRF recate dalla legge n. 238/2016;

Atteso che la suddetta nota precisa che rimane immutata la disciplina delle autorizzazioni di arricchimento, la cui effettuazione rimane subordinata, ai sensi del sopra richiamato art. 10, comma 2 della legge n. 238/2016, all'emanazione di uno specifico provvedimento da parte di ciascuna Regione, in quanto ai sensi dell'art. 90, comma 3 della medesima legge n. 238/2016, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 278 del 9 ottobre 2012;

Vista la nota prot. n. 144722 del 1.08.2025 agli atti del Servizio con la quale il Consorzio per la Tutela dei Vini Orvieto DOC ha richiesto l'arricchimento nella misura massima consentita dalla normativa vigente dei prodotti della vendemmia 2025 destinati a diventare vini DOC Orvieto e Rosso Orvietano;

Vista la nota prot. n. 162642 del 29.08.2025 agli atti del Servizio con la quale il Consorzio di Tutela dei Vini di Torgiano ha richiesto l'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2025 destinati a diventare vini Torgiano Rosso Riserva DOCG, Torgiano DOC e Umbria IGT;

Vista la nota prot. n. 164341 del 2.09.2025 agli atti del Servizio con la quale la Coldiretti Umbria ha richiesto l'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2025 destinati a diventare vini;

Atteso che le suddette richieste sono motivate dalle condizioni meteorologiche verificatesi nel periodo estivo, da giugno ad agosto, in diversi comprensori viticoli regionali, che hanno influenzato negativamente il normale ciclo vegetativo della vite, limitando l'accumulo degli zuccheri negli acini;

Considerato che al fine di adottare l'eventuale atto di autorizzazione all'arricchimento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2025 ai sensi della normativa vigente, è necessario acquisire la documentazione relativa alle condizioni meteorologiche che giustificano il ricorso a tale pratica, così come previsto dall'art. 2, comma 1 del sopra richiamato D.M. n. 278 del 9 ottobre 2012;

Preso atto dei dati meteorologici ufficiali rilevati dalle stazioni meteorologiche regionali ubicate nelle zone di produzione vitivinicola della Regione Umbria, pre-validati dal Servizio idrologico regionale e pubblicati sul sito Internet della Regione Umbria all'indirizzo <https://www.regione.umbria.it/ambiente/servizio-idrografico>;

Rilevato che dall'analisi di dati è emerso che in diversi comprensori viticoli regionali, nel mese giugno sono state rilevate precipitazioni molto scarse, in alcuni casi prossime allo zero, al di sotto delle medie stagionale per il medesimo periodo, mentre nel mese di agosto si sono riscontrate intense e frequenti precipitazioni;

Atteso che l'anomalo andamento climatico sopra descritto, può aver inciso negativamente sull'attività vegetativa delle piante determinando una limitazione nell'accumulo degli zuccheri

negli acini, che in molti casi non permettono il naturale conseguimento di un normale grado di maturazione delle uve per la vendemmia 2025;

Ritenuto pertanto che le condizioni meteorologiche sopra descritte verificatesi nel periodo estivo, possono giustificare il ricorso alla pratica dell'arricchimento sull'intero territorio regionale e, di conseguenza, autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della vendemmia 2025 per tutti i vini della Regione Umbria, compresi i vini IGP e DOP;

Dato atto che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Umbria è inserita nella zona C II e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

Ritenuto pertanto che, sulla base di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per autorizzare nella campagna 2025/2026 l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui al Reg.(CE) n. 1308/13, fino ad un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini, ottenuti da uve idonee alla coltivazione raccolte nel territorio della Regione Umbria destinati a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con l'indicazione dell'annata e della varietà di uva,
- vini a Indicazione Geografica Protetta di seguito elencati: Allerona, Bettona, Cannara, Narni, Spello, Umbria; • vini a Denominazione di Origine Protetta di seguito elencati: Amelia, Assisi, Colli Altotiberini, Colli Martani, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Lago Di Corbara, Montefalco, Montefalco Sagrantino, Orvieto, Rosso Orvietano, Spoleto, Todi, Torgiano, Torgiano Rosso Riserva, per tutte le tipologie e sottozone previste dagli specifici disciplinari di produzione, nonché delle partite per l'elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a Denominazione di Origine Protetta, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

Ritenuto altresì opportuno ricordare che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente, in particolare ai limiti ed alle prescrizioni stabilite nell'allegato VIII, Parte I, Sezioni A, B e D, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e nell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2019/934;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare per la campagna vitivinicola 2025/2026 l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui al Reg. (CE) n. 1308/2013, fino ad un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini, ottenuti da uve idonee alla coltivazione raccolte nella Regione Umbria destinati a diventare:
 - vini, ivi compresi i vini con l'indicazione dell'annata e della varietà di uva,
 - vini a Indicazione Geografica Protetta di seguito elencati: Allerona, Bettona, Cannara, Narni, Spello, Umbria;
 - vini a Denominazione di Origine Protetta di seguito elencati: Amelia, Assisi, Colli Altotiberini, Colli Martani, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Lago Di Corbara, Montefalco, Montefalco Sagrantino, Orvieto, Rosso Orvietano, Spoleto, Todi, Torgiano, Torgiano Rosso Riserva, per tutte le tipologie e sottozone previste dagli specifici disciplinari di produzione, nonché delle partite per l'elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a Denominazione di Origine Protetta, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione;
2. di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite per l'elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a Denominazione di Origine Protetta, sono consentite per le varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regione Umbria;
3. di ricordare che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente richiamata in premessa;

4. di inviare copia del presente provvedimento al MASAF e all'ICQRF Toscana e Umbria - sede distaccata di Perugia;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito web istituzionale regionale.
6. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 08/09/2025

L'Istruttore
Giuseppe Antonelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 08/09/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Giuseppe Antonelli
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 08/09/2025

Il Dirigente
Graziano Antonielli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2